



**GIULIA MAZZAFERRO**

***L'omessa indicazione del procuratore costituito nella relata di notificazione impedisce la decorrenza del termine breve di impugnazione.***

*Ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, va affermata l'inefficacia della notifica effettuata alla pubblica amministrazione, in qualità di controparte, presso il domicilio eletto per il giudizio, luogo della sua sede legale, nonché sede della sua avvocatura, qualora manchi l'espressa menzione del procuratore costituito quale destinatario, risultando infatti irrilevante che il nominativo del difensore emerga dall'epigrafe della sentenza notificata.*

Cass. Sezioni Unite, 30 settembre 2020, n. 20866

Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno composto il contrasto, interno alla Corte, relativo alla idoneità della notifica della sentenza, effettuata senza l'indicazione del procuratore costituito, a far decorrere il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c.

La vicenda processuale prende le mosse dall'intervenuta dichiarazione di inammissibilità di un atto di appello perché proposto oltre la scadenza del termine di trenta giorni, a fronte della notificazione della sentenza di primo grado nei confronti di una pubblica amministrazione, eseguita senza l'indicazione del nominativo del difensore che l'aveva assistita nel precedente grado, ma effettuata presso la sede dell'ente, nonché sede della sua avvocatura e domicilio eletto per il giudizio.

La Corte territoriale aveva ritenuto che una notificazione posta in essere con le predette modalità fosse idonea ad escludere l'applicazione del c.d. termine lungo di impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c., quantificato in un anno decorrente dalla pubblicazione della sentenza, *ratione temporis* applicabile al caso di specie, essendo il giudizio di primo grado proposto antecedentemente all'entrata in vigore della legge n. 69/2009, che ne ha previsto la riduzione a sei mesi.

La Terza Sezione civile della Cassazione, investita della trattazione del giudizio avverso la predetta sentenza di inammissibilità, ha giudicato opportuna una pronuncia chiarificatrice da parte del Supremo Consesso sulla questione, avendo rinvenuto l'esistenza di contrastanti orientamenti delle sezioni semplici: l'ordinanza interlocutoria di rimessione – n. 31868 del 05/12/2019 – si interroga sulla circostanza se l'omessa indicazione nell'atto notificato del difensore che ha assistito l'amministrazione possa essere sostituita dal fatto che il nominativo del difensore risulti quantomeno dall'epigrafe della sentenza notificata.

Al riguardo, un primo consolidato orientamento – sostenuto, *ex multis*, da Cass. ord. n. 14054 del 08/07/2016 e da Cass. sent. n. 9298 del 18/04/2007 - affermava che la notifica compiuta nella sede di un ente pubblico, dotato dell'avvocatura interna, presso la quale è stato eletto domicilio, senza indicazione del procuratore domiciliatario non possa essere ritenuta idonea a far decorrere il termine breve, in quanto la sola identità di domiciliatazione non assicura che la sentenza giunga a conoscenza della parte tramite il suo rappresentante processuale, unica figura professionalmente qualificata per valutare l'opportunità dell'impugnazione, essendo infatti le varie pubbliche amministrazioni interessate organizzazioni complesse costituite da diversi uffici e dimensioni.

Un opposto orientamento sul tema è stato invece rinvenuto negli arresti giurisprudenziali che hanno seguito la direzione intrapresa da Cass. sent. n. 18640 del 12/09/2011, la quale, nell'ipotesi in cui una pubblica amministrazione disponga nella sua stessa sede di un servizio di avvocatura interna presso cui è stato eletto domicilio, ha ravvisato una presunzione assoluta di collegamento tra la parte e il suo procuratore costituito in grado di attuare una "(...) assoluta identità, logistica e funzionale, del domicilio (del rappresentante dell'ente) e del domicilio eletto presso il suo difensore e procuratore costituito", ritenendo altresì idonea ai fini del decorso del termine breve per l'impugnazione la notifica effettuata presso tale sede qualora il nominativo del difensore sia individuabile dall'epigrafe della sentenza notificata.

Con la pronuncia in oggetto, le Sezioni Unite hanno fornito una soluzione unitaria al problema, sposando l'impostazione data dal primo dei citati orientamenti. Condivisibilmente, infatti, il Supremo Consesso della Corte ha



evidenziato che la ratio acceleratoria connessa alla possibilità di ridurre i termini per il passaggio in giudicato della sentenza è giustificata solo se attuata garantendo il pieno rispetto del principio di effettività della difesa: tale diritto inviolabile viene certamente tutelato dall'impostazione presente nel codice di procedura civile il quale, tramite il combinato disposto degli artt. 285 e 170 c.p.c., individua nel procuratore costituito l'unico soggetto idoneo a ricevere le notificazioni e le comunicazioni effettuate a seguito della costituzione in giudizio delle parti, in quanto dotato delle necessarie capacità e competenze professionali, funzionali alla decisione circa l'opportunità di procedere all'impugnazione dei provvedimenti.

Invero, come noto, la notificazione da effettuarsi alla parte personalmente è richiesta dal codice di rito, nel corso di un procedimento, qualora una delle parti sia contumace e quindi manchi del tutto un procuratore domiciliatario, oppure nella circostanza di cui all'art. 479, comma 2 c.p.c. in cui la natura rigidamente personale dell'attività di esecuzione richiede che la notifica del titolo esecutivo e del precetto venga effettuata alla parte di persona. Al di fuori di tali ipotesi, la notificazione alle parti, pure se tali siano pubbliche amministrazioni con domicilio eletto presso proprie sedi provviste di avvocature interne, non garantisce l'effettiva conoscenza del provvedimento da parte del soggetto deputato a vagliare l'opportunità di una impugnazione quando nella relata manchi del tutto la menzione del procuratore costituito quale destinatario dell'attività notificatoria. Ne consegue, di contro, che non è sufficiente ad assicurare la certezza circa l'esatta identificazione del difensore destinatario la mera indicazione del suo nome nell'epigrafe della sentenza oggetto di notifica.

Peraltro, le SU non hanno mancato di sottolineare che non osta alla validità di siffatte conclusioni neppure la risoluzione a cui è recentemente pervenuta Cass. ord., 03/02/2020, n. 2396. In breve, tale pronuncia ha ritenuto idonea la notifica di una sentenza di prime cure alla decorrenza del termine breve ex artt. 325 e 326 c.p.c. qualora questa sia effettuata nei confronti delle parti soccombenti in primo grado presso lo studio dello legale domiciliatario, pur senza indicazione del nome del procuratore costituito: una notificazione eseguita presso lo studio professionale del difensore non può essere considerata nulla, posto che raggiunge evidentemente lo scopo di portare a conoscenza del destinatario l'esistenza della sentenza da impugnare e, di conseguenza, esclude gli equivoci dubbi in merito alla conoscenza dell'atto che derivano dalla notificazione presso la sede dell'assistito.